

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali
Titolo VI - Degli atti processuali

Art. 152 Termini legali e termini giudiziari

I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.